

Proposte di revisione strumenti istitutivi della CUC SUA DI POTENZA

Il presente documento contiene alcune proposte di modifica ai regolamenti organizzativi dei rapporti tra LA CUC Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza e i Comuni convenzionati.

La SUA ha manifestato l'esigenza di modificare alcuni articoli di tale regolamento al fine di poter meglio disciplinare gli obblighi in capo ad essa e gli obblighi in capo ai Comuni convenzionati.

L'analisi ha riguardato tre aspetti fondamentali:

- Contenzioso:
sul tema del contenzioso la SUA ha manifestato la volontà di voler chiarire gli ambiti di competenza relativi a questo specifico aspetto. Al riguardo sono state formulate delle proposte di semplificazione ed esplicitazione dei diversi ruoli e responsabilità tra Sua e Comuni
- Programmazione gare:
L'Ente ha manifestato la necessità di regolamentare la programmazione gare anche attraverso la definizione delle modalità di raccolta dei fabbisogni di spesa. In riferimento a questo aspetto, le modifiche proposte al regolamento hanno riguardato l'introduzione di una specifica tempistica da rispettare.
- Rimborso costi:
Facendo seguito, inoltre, alle esigenze emerse dagli altri Enti partecipanti al progetto, Si propone la regolamentazione specifica relativa ai tempi e modalità di rimborso dei costi.

Contenzioso:

Su questo ambito sono stati presi in considerazione gli articoli:

- 5 c.1 lett. d del regolamento della CUC;
- 6 c.1 lett. j del regolamento della CUC;
- 8, lettera d, commi 14-16, del regolamento della CUC;

Proposta

Dalla lettura del regolamento, si rileva che la tematica del contenzioso è trattata in diversi articoli, dai quali non emergono con chiarezza le diverse possibili fattispecie di gestione. Inoltre alcune disposizioni sono duplicate (cfr. art 5. comma e art. 8, lettera d, comma 14)

Si ritiene opportuno esplicitare con maggiore chiarezza la **regola generale e le relative eccezioni**.

In base alle indicazioni ricevute, **la regola generale** è che sia il Comune titolare a gestire il contenzioso, con il supporto tecnico giuridico della CUC. In tale quadro, inoltre, la Provincia mette a disposizione degli enti aderenti il supporto dell'Avvocatura, fermo rimanendo il rimborso dei relativi costi.

Eccezioni. Rimane ferma la facoltà della Provincia-CUC di costituirsi in via autonoma, ovvero che la CUC gestisca il contenzioso su richiesta/delega dell'ente aderente.

Coerentemente con tale inquadramento, sono state definite delle **proposte di modifica** che mirano ad esplicitare chiaramente le responsabilità in capo all'ente aderente ed i relativi obblighi, con specifico riferimento ai costi da sostenere.

Viene comunque ribadito che gli stessi costi saranno ripartiti – in caso di gestione congiunta – ovvero rimarranno in capo alla CUC in caso di decisione di gestione autonoma dei ricorsi.

Regolamento; versione originaria	Modifiche proposte	Motivazioni
<p><u>art. 5 c. 1 lett. d</u></p> <p>In relazione agli eventuali contenziosi insorti nell'ambito di procedure di gara gestite dalla CUC SUA, la stessa collabora con gli enti aderenti mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura oggetto di contenzioso e fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa.</p> <p>Gli enti aderenti valutano, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.</p> <p>I contenziosi saranno gestiti d'intesa con gli enti aderenti committenti, ferma restando la reciproca possibilità di costituzione anche autonoma. Le spese sono compensate in funzione della titolarità della competenza:</p>	<p><u>Art. 5 c.1 lett. d</u></p> <p>In relazione agli eventuali contenziosi insorti nell'ambito di procedure di gara gestite dalla CUC SUA, la stessa collabora con gli enti aderenti mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura oggetto di contenzioso e fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa.</p> <p>Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento sono di norma di competenza dell'ente aderente, salvo diversi accordi.</p> <p>Gli enti aderenti valutano, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.</p> <p>La Provincia di Potenza, in relazione agli eventuali contenziosi insorti nell'ambito delle procedure di gara gestite dalla CUC, valuta autonomamente la sua costituzione in giudizio in relazione agli elementi tecnico-giuridici in suo possesso; ovvero gestisce il contenzioso in nome e per conto dell'ente aderente; ovvero gestisce il contenzioso in forma congiunta con gli enti aderenti.</p> <p>I contenziosi saranno gestiti d'intesa con i gli enti aderenti committenti, ferma restando la reciproca possibilità di costituzione anche autonoma. Le spese sono compensate in funzione della titolarità della competenza</p>	<p>Eliminato, in quanto già contenuto nell'art. 8, lettera d, per evitare duplicazioni</p> <p>Nuovo inserimento, per esplicitare il ruolo di responsabilità degli enti aderenti</p> <p>Confermato</p> <p>Nuovo inserimento, per esplicitare il ruolo della CUC. Contenuti ripresi e riformulati, prevedendo quanto indicato nell'art. 6, comma 1, lettera j</p> <p>Eliminato, la parte sulla spese viene regolamentata nell'articolo 8, lettera, d</p>

Regolamento; versione originaria	Modifiche proposte	Motivazioni
<p>Articolo 6 lett. j Gestione del contenzioso sulla procedura di gara per conto del committente;</p>	<p>Articolo 6 lett. j Gestione del contenzioso sulla procedura di gara per conto del committente;</p>	<p>Confermato</p>

Programmazione gare

Regolamento	Modifiche	Valutazione
<p>articolo 4 c. 1 Entro venti giorni successivi al termine di approvazione dei bilanci triennali e delle allegate programmazioni, gli enti aderenti inviano alla CUC SUA il programma di acquisizione dei lavori, servizi e forniture. Sono trasmessi entro lo stesso termine di venti giorni dall'approvazione, gli eventuali aggiornamenti delle suddette pianificazioni.</p>	<p>articolo 4 c. 1 Entro venti giorni successivi al termine di approvazione dei bilanci triennali e delle allegate programmazioni, e comunque non oltre il 10 novembre di ogni anno, gli enti aderenti inviano alla CUC SUA il programma di acquisizione dei lavori, servizi e forniture. Sono trasmessi entro lo stesso termine di venti giorni dall'approvazione, gli eventuali aggiornamenti delle suddette pianificazioni</p> <p>Nel caso in cui non sia stata fornita l'informativa in tempo utile per la programmazione operativa della CUC SUA, la stessa potrà dar seguito alla richiesta del Comune aderente solo se compatibile con i tempi consentiti dalla legge e con l'organizzazione dell'attività dell'Ufficio.</p>	<p>Si propone di insierire una data certa, al fine di garantire alla CUC la possibilità di definire in tempo la propria programmazione annuale</p> <p>È stata disciplinata l'ipotesi in cui il Comune convenzionato non riesca a fornire tempestivamente il fabbisogno ai fini della programmazione operativa della CUC. Pertanto, con la nuova formulazione la CUC SUA potrà valutare come gestire la richiesta compatibilmente con i suoi carichi di lavoro complessivi.</p>

Modello di finanziamento dei comuni con particolare riferimento alla regolamentazione del mancato rimborso dei costi di pubblicazione delle gare e delle relative responsabilità:

Regolamento	Modifiche	Valutazioni
<p><u>art. 3 comma 4</u></p> <p>4. Le tariffe variabili sono determinate in funzione della tipologia e dell'importo a base di gara delle procedure attivate secondo le percentuali indicate nella Tabella A allegata al presente Regolamento. A esse si aggiungono le spese sostenute per la pubblicazioni/comunicazioni di legge.</p>	<p><u>art. 3 comma 4</u></p> <p>4. Le tariffe variabili sono determinate in funzione della tipologia e dell'importo a base di gara delle procedure attivate secondo le percentuali indicate nella Tabella A allegata al presente Regolamento. A esse si aggiungono le spese sostenute per la pubblicazioni/comunicazioni di legge.</p> <p>5. Le spese delle pubblicazioni/comunicazioni di legge (anche se soggette a rimborso da parte dell'appaltatore), di pagamento del contributo all'ANAC, quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese attinenti alla procedura di gara, sono a carico dell'ente aderente che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto.</p> <p>6. Le somme di cui ai precedenti commi devono essere rimborsate da ciascun ente aderente nel termine di trenta giorni dalla richiesta della SUA CUC, con allegata nota spese indirizzata agli stessi. Decorso sessanta giorni da tale richiesta senza che sia avvenuto il rimborso, l'ufficio ragioneria provvederà alla riscossione esecutiva di tale somma con eventuale addebito degli interessi di mora e la CUC SUA interromperà comunque ogni procedura di gara a favore dell'ente aderente debitore sino alla avvenuta liquidazione di quanto dovuto.</p>	<p>Eliminato un paragrafo, in quanto meglio dettagliato nei commi successivi.</p> <p>All' articolo 3 vengono aggiunti i comma 5 e 6, per specificare le responsabilità del Comune nel rimborso delle spese.</p>